



OMESSA SORVEGLIANZA SANITARIA
INDICAZIONI OPERATIVE SULLE SANZIONI APPLICABILI

Con la Lettera Circolare del 12/10/17, riportata in allegato, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria.

Il documento indica che la sorveglianza sanitaria diventa un obbligo quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità ed illustra le tre ipotesi cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo per ognuna delle quali sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative:

- A) **art. 18 comma 1 lettera c)**: nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi/confinati in genere, lavori subacquei, ecc.);
- B) **art 18 comma 1 lettera g)**: in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
- C) **art. 18 comma 1 lettera bb)**: nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

La Lettera Circolare rammenta inoltre che qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.